

FONDAZIONE CARROZZA S. LEONARDO POLLICINO ENTE FILANTROPICO

Concorso per il conferimento di 3 borse di perfezionamento clinico scientifico in Oncologia destinate a laureati in Medicina e Chirurgia della Fondazione Carrozza S. Leonardo – Pollicino – Ente Filantropico

Art. 1.

La Fondazione Carrozza S. Leonardo Pollicino Ente Filantropico ha deliberato di mettere a concorso tre borse di studio a favore dei medici laureati presso l'Università di Messina, specializzati e/o specializzandi nella lotta e nella ricerca contro i tumori, al fine di preparare i quadri indispensabili al progresso scientifico del Paese. Potranno partecipare i laureati che hanno conseguito la laurea con il massimo dei voti e/o che abbiano riportato 110 su 110.

Art. 2.

Le borse verranno assegnate dalla Commissione, costituita ai sensi dell'art. 2 della convenzione stipulata con l'Università di Messina il 19.09.2002 e modificata il 01.08.2019, come di seguito riportato da:

a) il Magnifico Rettore dell'Università o da un suo delegato;

b) il Presidente della Fondazione o da un suo delegato;

c) il Decano dei docenti universitari dell'Area Medica 06;

d) due docenti universitari di ruolo di disciplina medico-chirurgica, che saranno nominati di concerto dal Rettore e dal Presidente della Fondazione.

I commissari interessati ai progetti di ricerca non potranno partecipare alla valutazione ed al voto anche se limitatamente ai progetti che li riguardano.

Le borse saranno fruite sotto la supervisione scientifica del responsabile della Struttura di Ricerca Clinica che sottoscriverà il progetto del singolo candidato, anche presso strutture Clinico-Scientifiche Nazionali o Internazionali diverse dall'Ateneo di Messina.

Le due borse dell'ammontare di **€ 12.500,00** ciascuna per l'Italia ed una di **€ 25.000,00** per l'estero, potranno avere la durata di mesi 12 e/o 24 a partire dalla data di conferimento e saranno corrisposte in 10 rate mensili anticipate. Le rate successive alla prima saranno corrisposte nella sede della Fondazione, alla presentazione da parte del beneficiario di un certificato rilasciato da parte del Responsabile Scientifico della Ricerca, attestante l'attività svolta per il mese precedente.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso redatte in carta libera, in duplice copia, dovranno essere indirizzate ed inviate sia al Magnifico Rettore che al Presidente della Fondazione e dovranno pervenire ad entrambi gli Enti entro e non oltre il termine di giorni 40 dalla pubblicazione del concorso, con esplicita dichiarazione di conoscere, di accettare e di osservare tutte le condizioni e gli obblighi imposti dal presente regolamento.

La data di arrivo è indicata dal bollo dell'Ufficio Postale accettante. Nella domanda l'aspirante dovrà indicare con chiarezza e precisione:

a) Cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) Residenza

c) Indirizzo al quale desidera che gli siano fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico.

Il candidato deve inoltre dichiarare nella domanda, sotto la sua personale responsabilità:

d) di essere in possesso di cittadinanza;

e) di non avere riportato condanne penali, in caso contrario quali condanne siano state comminate;

f) l'impegno di svolgere per la durata di non meno di cinque anni la propria attività lavorativa presso Enti ricadenti nel territorio del Comune e della Provincia di Messina;

g) di essere a piena conoscenza che la borsa di studio, di cui al presente bando, non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro di alcun tipo, né con l'Università di Messina né con l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G. Martino né con la Fondazione, atteso che

l'assegnazione non costituisce in alcun caso ragione di futuro rapporto di lavoro con nessuno dei prenommati: Università di Messina, Azienda Ospedaliera "G. Martino" e Fondazione.

Ogni domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) Certificato di laurea con indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami;

2) Progetto di ricerca o perfezionamento sottoscritto dal Responsabile Scientifico della Struttura dell'Ateneo e corredato da accettazione del Responsabile della struttura accettante, se prevista, che dovrà essere redatto seguendo le linee guida riportate nel successivo art. 5;

3) Eventuali lavori e stampa o in corso di stampa;

4) Tesi di laurea;

5) Curriculum degli studi compiuti;

6) Certificato di specializzazione (se conseguito);

7) Elenco in duplice copia, contenente l'indicazione precisa di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

Il certificato di laurea e gli altri certificati presentati per il Concorso (in originale o copia fotostatica autenticata) potranno essere redatti in carta semplice, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, a condizione che, sui medesimi, sia fatta menzione dell'uso a cui sono destinati. Le domande devono essere intestate al Magnifico Rettore ed al Presidente della Fondazione con inclusi titoli e documenti. Soltanto nei casi in cui trattasi di titoli voluminosi è consentito trasmetterli in plico a parte.

Sull'involucro dei plichi devono risultare, a pena di esclusione dal Concorso, le indicazioni del nome, cognome ed indirizzo del candidato e del Concorso a cui partecipa.

Il nome e il cognome del candidato dovranno, inoltre, essere apposti su ciascun dei lavori presentati.

Non saranno accettati, dopo il giorno stabilito per la scadenza dei termini, altri certificati, documenti o titoli oltre quelli già presentati, né altre memorie o pubblicazioni o parte di essi. Non è altresì consentita, dopo detto termine, la sostituzione di manoscritti o di bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di altre borse o premi conferiti dallo Stato o altri Enti, né con retribuzioni di qualsiasi natura corrisposte dall'Ateneo.

Il vincitore della borsa di studio dovrà pertanto dichiarare, nella lettera di accettazione, se sia già beneficiario di altra borsa di studio o premio, o se presti opera retribuita.

In caso affermativo egli potrà fruire della borsa soltanto se documenti di avere rinunciato alla borsa o al premio precedentemente assegnatogli o se dimostri, nel caso presti opera retribuita, mediante l'invio di un certificato rilasciato dal datore di lavoro, di avere ottenuto un congedo senza assegni o di essere stato collocato in aspettativa.

Art. 5.

Il progetto dovrà essere redatto in modo sintetico e esauriente secondo il seguente schema:

a) Titolo del progetto, nome del responsabile scientifico e firma di approvazione dello stesso e indicazione della struttura ospitante, se diversa da quella del responsabile scientifico, sottoscritta per accettazione dal responsabile;

b) Metodologia e Obiettivi del progetto.

Art. 6.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio in base al progetto, ai titoli presentati, agli eventuali lavori scientifici regolarmente pubblicati o formalmente accettati per la pubblicazione; potrà essere disposto un colloquio orale dei candidati. A conclusione dei propri lavori la Commissione Giudicatrice redigerà una relazione dettagliata che esprima per ogni candidato un giudizio esauriente sulla di lui capacità anche in relazione ai possibili sviluppi della successiva attività e sulle attitudini, e redigerà un elenco dei candidati risultati idonei, in ordine di merito.

Detto elenco potrà essere esaminato da ciascun concorrente per prenderne visione nei locali del Rettorato ed in quelli della Fondazione.

Verranno esclusi dal concorso i candidati legati da rapporti di parentela e di affinità con i componenti la Commissione giudicatrice, del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e del relativo Collegio Sindacale.

Art. 7.

In base ai giudizi espressi nelle relazioni di cui al precedente art. 6, il Rettore ed il Presidente della Fondazione, con propri decreti conferiranno le borse di studio ai primi tre candidati inclusi nella graduatoria di merito.

In caso di rinuncia del vincitore o per altro motivo, anche in corso di godimento della borsa di studio, questa per la parte di tempo ancora disponibile potrà essere attribuita su proposta del Responsabile della Ricerca, al successivo nominativo della lista degli idonei.

Art. 8.

La data di decorrenza della borsa di studio sarà stabilita all'atto del conferimento con atto del Rettore di concerto con il Presidente della Fondazione.

Il conferimento è subordinato alla presentazione da parte del vincitore di prova documentata di aver provveduto a proprie cure e spese alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile per l'intero periodo di durata della borsa di studio, con il vincolo del rispetto delle norme richieste a tal proposito dall'Università di Messina e della Fondazione.

Il vincitore decade dal diritto alla borsa di studio se, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricezione della lettera, non dichiara di accettarla.

Può essere giustificato soltanto il ritardo dovuto a gravi motivi di salute o casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Eventuali differimenti dalla data di inizio o interruzione del periodo di godimento della borsa di studio verranno consentiti al vincitore che dimostri di dover soddisfare obblighi militari o che si trovi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 deve esibire apposito certificato medico nel quale dovrà essere indicato il periodo di astensione ai sensi della citata legge.

L'assegnatario che, dopo avere iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa di studio o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, potrà essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa di studio medesima.

Tanto il Rettorato che la Fondazione si riservano il diritto di procedere a tutti gli accertamenti, che riterranno opportuni in ordine alla presenza continuativa presso l'Ente prescelto dai candidati per la ricerca scientifica e per il perfezionamento tecnico-professionale; in caso di esito negativo circa l'effettiva partecipazione e presenza attiva del borsista, procederanno, anche autonomamente, alla revoca dell'assegnazione della borsa di studio.

In caso di interruzione temporanea il Rettore ed il Presidente della Fondazione potranno autorizzare la sospensione della borsa e la proroga della durata.

Il provvedimento di decadenza sarà adottato con decreto del Rettore di concerto con il Presidente della Fondazione su proposta motivata del Responsabile della Ricerca, alla cui direzione scientifica il borsista sia stato affidato.

La violazione anche di uno solo degli impegni come sopra assunti dal candidato e soprattutto quella di cui alla lettera "f" dell'art. 3, comporta la revoca dell'assegnazione della borsa di studio, con l'obbligo da parte di esso candidato di restituire alla Fondazione quanto già ricevuto in conto. L'assegnazione della borsa di studio e l'ammontare di essa da parte della Fondazione sono insindacabili.

Messina, li 12 Ottobre 2025.

Il Presidente
(avv. Aurelio WRZY)